

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il **Museo delle Civiltà** (da ora in poi **“MuCiv”**), con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) P.zza Guglielmo Marconi 14, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal Direttore Dott. Filippo Maria Gambari, nato a Milano il 12/11/1954, ivi domiciliato per la carica presso il Museo;

e

la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara** (da ora in poi **“SABAP-BO”**), con sede legale e domicilio fiscale in XXX, Via/Piazza XXX, cap XXX, Codice Fiscale XXX, rappresentato da XXX, nato a XXX il XX/XX/XXX, domiciliato per la carica presso XXX;

e

i **Musei Civici di Reggio Emilia** (da ora in poi **“Musei RE”**), con sede legale e domicilio fiscale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 , cap 42121 Codice Fiscale 00145020351 rappresentato dal Dirigente dei Musei Civici Arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, domiciliato per la carica presso Comune di Reggio Emilia
di seguito denominate congiuntamente **“le Parti”**

PREMESSO CHE

- Nel 2019 si celebra il 200° anniversario della nascita di don Gaetano Chierici, figura di spicco agli albori degli studi sulla preistoria italiana, fondatore del Museo di Storia Patria di Reggio Emilia e del “Bullettino di Paletnologia Italiana”.

CONSIDERATO CHE

- il **MuCiv**, la **SABAP-BO** e il **Musei RE** per tale ricorrenza intendono collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo di risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, alla realizzazione della mostra "Metodo e Scienze all'origine degli studi di preistoria", nonché di eventuali altre attività ad essa correlate.

- l'interazione culturale e operativa tra i soggetti sopra menzionati, i quali vantano ognuno nei propri specifici settori significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dell'organizzazione, della valorizzazione e della divulgazione scientifica;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Protocollo d'intesa

Realizzazione della mostra "Metodo e Scienze all'origine degli studi di preistoria" per l'autunno 2019, ospitata inizialmente presso i Musei Civici di Reggio Emilia, in contemporanea con il Convegno Scientifico Internazionale "Don Gaetano Chierici A 200 Anni Dalla Nascita" e successivamente presso il Museo delle Civiltà.

Art. 2 – Modalità di attuazione e collaborazione fra le parti

La collaborazione comporterà la messa a disposizione di competenze tecnico scientifiche, personale e attrezzature, nonché il prestito reciproco di beni dalle proprie collezioni per l'allestimento della mostra presso le due sedi sopracitate.

Rientra nel presente Protocollo d'intesa la possibilità di definire e realizzare eventuali altre iniziative di valorizzazione collegate alla ricorrenza.

Per una corretta esecuzione del Protocollo d'intesa e al fine di coordinare congiuntamente le attività nell'ambito del presente Protocollo, si individuano sin da ora i Responsabili per ciascuna parte:

per il **MuCiv**, **XXX**

per la **SABAP-BO**, **XXX**

per i **Musei RE**, **XXX**

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Ciascuna **Parte** si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato agli artt. 1 e 2, con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra **Parte** sulle medesime attività effettuate.

Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra parte.

Art. 5 - Durata dell'accordo

Il presente protocollo d'intesa avrà durata di due anni, a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 - Modifiche

Qualsiasi modifica del presente protocollo d'intesa dovrà essere concordata tra le parti mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente protocollo d'intesa.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del suddetto D.Lgs. e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia oltre agli obblighi di confidenzialità sussistenti tra i Soggetti Attuatori, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa, in tema di sicurezza e salute individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, nonché agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08.

Le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni e la documentazione necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le attività di informazione e formazione sono

assicurate dai rispettivi datori di lavoro, eventualmente coordinando quelle comuni.

Art. 9 - (Proprietà intellettuale)

I risultati e i contenuti delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. L'eventuale realizzazione del catalogo della mostra verrà effettuata previa intesa tra le Parti.

Art. 10 - Diritto d'immagine

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Art. 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile superare in questo modo la vertenza, per qualsiasi controversia in ordine alla esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di **XXX**.

Art. 12 - Esecutività

Il presente atto diventa esecutivo ed impegna le Parti, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, contestualmente alla sua sottoscrizione.

Il presente atto è redatto e sottoscritto dalle Parti

Roma _____

Museo delle Civiltà

Il Direttore Dr. Filippo Maria Gambari

Bologna _____

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e

Ferrara

XXX

Reggio Emilia _____

Musei Civici di Reggio Emilia

XXX